

LITERATURE

Del Libro 225 a pág.

→ Umbra, fum 3-6 mm.

Casa Reale di Invalidi e Compa-
gnie Veterani d'Aoli
BATTAGLIONE Veterani 1^o COMPAGNIA

13060 Di Matricola Numero

141431 36 40 50 onorev.

LIBRETTO del Caporale ^{1^o Categ.} **Berolo Giacomo**
figlio di **fa. Alferio** e di **Coppella Cattina**
domiciliato a **Stura** ^{Sebastiano} Circond. di **Torino**
nato il **16 Ottobre 1839** a **P. Borgone**
Mand. di **Casal Borgone** Circond. di **Torino**
statura metri **1.67** capelli scuri sopracciglia scure
occhi scuri fronte alta naso mediceo bocca media
mento sciale viva orale colorito naturale
segni particolari

Religione **Cattolica**

Professione o condizione **Contadino**

Prima dell'assento domiciliato a **P. Borgone**
Mand. di **Casal Borgone** Circond. di **Torino**
ammogliato con

DOVERI GENERALI D'OGNI MILITARE

estratti dal Regolamento di disciplina Militare
in data 30 ottobre 1859.

Aart. 1. — Del Giuramento.

- § 1. Giurare etica nella fila dell'Esercito e rinchiudere, finché rimane al servizio, dal segnato giorno:
• Giuro di esser fedele al Re ed ai suoi Reali Successori, di osservare le leggi dello Stato e le altre leggi dello Stato, e di adempiere a tutti i miei doveri ed esaltare scopo del loro inseparabile del Re e della Patria.
Il giuramento deve solennemente prestarsi dai Corpi di nostra formazione, dai promessi ufficiali e dai nuovi soldati.
Il militare s'espriro e macchina d'infanzia.

Aart. 2. — Della Bandiera.

- § 2. La bandiera è un simbolo d'onore onorato dalla Religione che, simboleggiando il Re e la Patria, ricorda ai militari i fatti del Risorgimento, e lo stimola ad onorarla.
§ 3. A lei sono perciò dovuti i maggiori segni di onore; essa non deve essere mai separata dal Reggimento; né circostanze vesti oscuri guardia mai venuta collaudabilità e dilata a tanta altezza. Gli uomini specialmente cui non fu affidata la guardia, e l'ufficiale che ha l'onore di portarla, e di custodirla, debbono recarsi a gloria di fede scelta del proprio posto, privi a perder la vita anche costretti.

Aart. 3. — Doveri generali d'ogni militare.

- § 4. Il Militare deve onorare la religione e rispettare le persone e le cose sacre. Nella sua privata vita siamo a costante osservazione delle leggi dell'onestà, e perciò obbedita e leale, diligente, sobrio, assennato nei suoi affari, allestitissimo dalle proprie meta' decorose, dal giacomo e dai dettati. Nel rispetto delle leggi, e nell'esercitazione dei doveri civili sarà agli altri cittadini di esempio.
§ 5. Egli si dimostrerà sia nell'esecuzione dei suoi doveri militari, sia in qualsiasi altra christiana, benemerita e corrisso sensi d'omertitudine, pronto ad accorrere ovunque altri verranno in pericolo, ed abbisogni di protezione o di soccorso.
§ 6. Armati esclusivamente per la difesa del Sovrano, della patria e delle sue leggi, egli non può essere grave colpa prender parte alcuna ad insurrezioni, o manifestazioni irregolari di partiti politici, avendo a menù qualche simile, o abbastanza, specialmente in altri pubblici, se atti disordinati e violenti.
Egli commetterebbe poi un'insigne vilnia meritevole delle punizioni più severe quando abusasse dell'armi affidatagli in superiori e prepotenti contro persone innocue.

- § 7. Ogni qual volta gli agenti della forza pubblica obbligassero per l'esecuzione di un ordine, o per la repressione di un disordine, del numero di militari che si trovino presenti e ne facciano loro richiesta, anche sotto una verbale, questi dovranno prestarvi mano forte.

- Ogni militare alla cui presenza ecceda qualche disordine, deve adeguarsi per calmare e fermarlo.

- In caso poi di reato imputabile a lagunato egli procurerà con tutte le sue forze di impedirlo, e di arrestare il colpevole.

- § 8. In tempo di pace si mantiene impegnato il tempo che gli venga, uomo della sua compagnia e sostieneva la sua rottura e collera; ed in quelle circostanze che minacciano la rottura del corpo e la rovina della nazione.

- § 9. Ma egli a su' guerra deve fare maggior campo ad osservare le sue virtù, la patria, l'umanità, il coraggio e tutta giusta.

- Salvo il caso di grave ferita, egli non deve mai abbandonare il condannato di propria volontà.

- § 10. Il militare che a norma delle sue armi, si proponga sempre, in tutto, ed a qualunque costo l'alta idea del dovere, diventa ciò a supportare tutti i disegni, intrighi del pericolo, generoso in ogni occorrenza.

Aart. 4. — Dello spirito di corpo.

- § 11. Dalla calda fiducia di un corpo nella propria virtù, e dal concordo senso dei suoi membri si mantiene intenerato il buon nome e le onorevoli tradizioni, procede quel lodevole spirito di corpo che inizialmente conferisce a suoi progressi e ne accresce la forza.
§ 12. Il militare riguarderà pertanto la riputazione e l'onore del Corpo cui appartiene come l'aura e la reputazione sua propria, e non solo si asterrà da ogni alto e parola che possa arrancarvi offesa, e dimostrare poco primura, ma si adopererà in quanto gli si apporrà per crescere il lustro e la prosperità. Ove mai alcuno membro del Corpo mancasse sciaguratamente all'onore della divisa, l'opinione de' suoi compagni sarà sollecita a condannarlo ed a respingere la solidarietà del suo fatto.
§ 13. I Militari di uno stesso corpo dovranno riguardare come membro di una stessa famiglia, tener nodi fra loro carioli, schietti e cordiali, apprezzare i meriti altri senza alcuna sorta di gelosia, e non solo astenersi da ogni alto e parola che possa generare disperazione, o giusto rincensimento, ma pergerli in ogni occorrenza semblabile assistenza e conforto.
§ 14. Gli inferiori saranno acquistarsi la benevolenza dei superiori non già colle arti dell'adattazione, ma con quel modesto sostegno che a propria del vero merito, e collo relativo adempimento del loro dovere.
§ 15. I superiori non li ricammineranno nella basia, colla sollecitudine paterna pel loro benessere materiale e morale, succorrendo di consigli la poca loro esperienza, e prendendo tutte le precauzioni spicche per la loro salute che siano esecutibili col servizio.
Il superiore avrà speciale cura di escluder pronitamente ogni germe di discordia che forse per nascere fra i suoi subordinati, reprimendone severamente gli autori e guardandosi dell'indulgenza esclusiva che altri tentano di suscitare su di lui, la quale risarcirebbe l'onestà alla concordia ed alla buona armonia de' suoi dipendenti.
Egli si assicurerà finalmente la stima dei subordinati spiegando verso tutti egualmente fermezza e bontà, giustizia pronta, impresa lesta e positiva, costume dignitoso ed alieno dall'alterigia e dalla dimostrazione; sopra ogni cosa varrà a cancellarsi il loro rispetto, la condotta esemplare ed il perfetto adempimento degli uffici del suo grado.
§ 16. L'affezione verso il proprio Corpo resterà estendersi naturalmente agli altri Corpi che tutti insieme formano un solo esercito; giacché tutti essendo soggetti ad una stessa legge ed ordinanza allo stesso fine di difender il trono e la patria, dove ragnaro fra loro quella stima e simpatia reciproca che ben s'accorderà con una lodevole emulazione per bene.
Agli ufficiali generali e superiori spetta più specialmente di stimolare no' loro dipendenti, con tutti i meriti di cui possono disporre, questo spirito militare.

Aart. 5. — Lingua da uscirsi in servizio.

- § 17. In servizio si dovrà uscir sempre la lingua italiana.
Da questa disposizione è però eccezziona la brigata Savoia.

Aart. 6. — In che consiste la subordinazione.

- § 18. La subordinazione consiste nell'obbedienza dovuta dall'inferiore al superiore nelle cose del servizio, ed in tutte ciò che si appartenne all'autorità e nel conferir dei regolamenti. Essa è la legge fondamentale della disciplina e del servizio militare.
L'obbedienza dev'essere pronta, rispettosa ed assoluta. Non è permessa all'inferiore alcuna estinzione, richiamo, od osservazione, salvoche sia interpellato dal superiore, quandoanche si creda ingiustamente punito. Non potrà egli in questo caso protestare i suoi ricchezzi nella forma prescritta al capo III, quando avrà subito la punizione.
Sorgendo qualche dubbio o discussione fra militari di ugual grado rispetto all'auricolità ed al servizio di servizio, il superiore presenterà prouincierà sommariamente, ed esso dovranno acquistarsi alla sua decisione, salvo il loro diritto ad ulteriore richiamo quando sarà stato eseguito l'ordine dato.
§ 19. Anche all'infuso del servizio l'inferiore deve al superiore deferenza e rispetto in ogni tempo, luogo e circostanza. Commetterebbe grave mancanza il militare che si facesse a conoscere gli ordini del superiore o la sua persona, ovvero che prendesse alcuna parte a meno o raggiiri tendenti a menomare la sua autorità e la considerazione dovagli.

Aart. 8. — Progressione della subordinazione.

- § 20. L'inferiore deve obbedire al suo superiore in grado, e quanto ai sott'ufficiali e caporali, anche al suo superiore in impiego, sia che egli appartenga al suo stesso Corpo, o ad altro Corpo ed armi qualsiasi dell'armata, secondo la progressione gerarchica seguita.

Coporali	{ Soldati — fra cui sono annoverati i soldati scelti, i tamburini, i trombettieri, i falegnami, i musicanti, gli allievi musicanti, i vivandieri, i maniscalchi ed i sellai. Caporali — fra cui sono annoverati i caporali tamburini e trombettieri, i caporali falegnami ed i caporali armasoldi. Caporale maggiore.
Sott'ufficiali	{ Sersente — fra cui sono annoverati i capoporsi, armaduolo, sarto, catolai, mortale e sellai. Furiero — fra cui sono annoverati il capo musica, il trombettiere maggiore, ed il tamburino maggiore, i quali dopo 10 anni di servizio in tale qualità possono essere paragonati al furiero maggiore.

Qualità dell'assento, limitazione di servizio, o gradi successivi

Arretrato al Capoluogo ^{Primo assento} e **Circonferenza di Leva** del 1^o Novembre 1861 cui toccò in sorte il N. 2 nel Maniamento e l'affidamento a **Proprio e Circonferenza di Torino**

Scissario nel Reggimento Fanteria di Firenze
al N. 4400 di Matricola per anni 11 in servizio presso
Trasferito allievo Carabiniere a piedi nel Corpo
dei Carabinieri Reali al N. 1510 e Matricola in
quello a Dipaccio e Ministeriale al 19 Gennaio 1861 N. 34
Divisione Cavalleria Serravalle per la permanenza d'anni otto in
servizio d'orfananza nella quale è computato il tempo
a carriera quale collievo a norma del Regio Decreto del 14 gennaio
Trasferito tale nella 11^a Legione al N. 31.

Matricola per N. Decr. del 24 Gennaio 1861 e successivo
nuovo numero del 13 Febbraio sotto N. 111 Dir. Cui che
Carabiniere effettivo a piedi per terminare la servizio
Trasferito tale alla 8^a Legione al 24 settembre 1861 per ordine
della S. M. d'Inghilterra in Napoli e Lombardia 1861 N. 14921.

Quinto tale in questa in seguito a Dipartimento del Consiglio
dell'Alma in data il 20 Agosto 1865 N. 4096

Trasferito Caporale di 1^a Categoria nella Legione
Imperiali e Compiagnie Veterane N. 2173000
di Matricola in seguito a Promozione di Pianente partita dal
Pian Comune il 1^o Dipartimento e Moltosi e successivo N.

Dala	Compagnia	Campagne, ferite, azioni di merito e decorazioni
18 Gennaio 1866	Miliziano ^{secondo} ente per legge Determinazione 19 ottobre 1866	1863 per legge Determinazione 1863
11 settembre 1866	Melegnano ^{secondo} ente per legge Determinazione 1863	1863
11 settembre 1866	Ripafratta ^{secondo} ente per legge Determinazione 1863	1863
11 settembre 1866	Niperto una parte del Regio senato e Armo ha fatto 18 luglio 1863 in un combat timento contro i Brigadi, con la Corte in data 12 luglio 1863 formata dal Consiglio de ministrazione	1863
11 settembre 1866	* Determinazione in data 15 Fe bre 1863 contenute nel Regio nuovo; perché appunto da esse si estratti al braccio sinistro come quando d'una ferita l'elmo se fuoco spostata nella re missione. Ed il Reggimento 6 luglio 1863 al 19 Gennaio 1866	1863
11 settembre 1866		
11 settembre 1866		

Ufficiali inferiori	Sottotenente, Lieutenant,	Sabotini
Ufficiali superiori	Capitano, Maggiore, Lieutenant-Colonel,	
Ufficiali generali	Colonello, Maggior Generale, Generale d'armata.	

§ 100. Il militare deve in servizio obbedire anche ad un ordine in grado di imporre, perché più ardente, avendo ricevuto dal comando, sia in virtù dei regolamenti, sia in virtù di speciale delegazione. La stessa norma si dovrà avere anche fra superiori soldati.

Art. 10. — Norme di tratta fra i militari in servizio.

§ 101. Gli ufficiali e agli ufficiali padroni in società permisamente ai superiori e soldati, e così pure i superiori ai soldati.

In ogni altro caso i militari parlano ai graziati in terza persona.

(Quando un generale è designato per nome si permette l'indicazione del suo nome).

§ 102. In servizio deve essere assoluta similitudine tra superiore ed inferiore, e nessuna legge di parola o d'abitudine dispone l'inferiorità dell'obbedienza del più rispettoso contegno, né il superiore dal dovere di esigere. Laude vi è vietato ogni trattamento diverso da quello sopra stabilito.

Art. 11. — Onori alla Guardia nazionale.

§ 103. Alla Guardia nazionale rientra in armi e vestiti sulla propria divisa sono dorati gli stessi scutelli ed ornamenti che sono stabiliti per l'esercito.

Art. 12. — Di alcuni altri segni di rispetto.

§ 104. Passando un superiore, il militare che fosse addetto, od avesse in bocca sigaro o pipa, deve alzarsi in piedi e voltargli verso di lui togliersi quanto avesse in bocca.

§ 105. Parlando ad un superiore, il militare deve rimanere nella posizione di guard-a-voi, e stare nella posizione del saluto fino a che il superiore accogli il censore.

§ 106. I suoi ufficiali, superiori e soldati presentano in tal caso la posizione del saluto senza soprattutto il capo, e per andarsene obbligato di essere accomunati.

§ 107. I militari che sono esserti comandati entrassero nelle sale del Parlamento nazionale in seguito di sedile pubblico, ed in qualità d'udienza dei reati tribunali anche conservando alle adunanze obbligatori per esorcizzare i loro fini politici, devono soprattutto il capo, ed estrarre le armi.

Art. 13. — Osservanza della divisa militare.

§ 108. La divisa militare è una foggia di vestire determinata da speciali regolamenti che distinguono le persone addotte alla milizia. I Corpi cui sono appartenuti, ed i gradi cui sono insignite.

I militari in servizio obblivio devono sempre tenere la divisa sana, che non sia espressamente dispensata, ed a loro riguardo viene visto di variare le forme e le dimensioni.

Art. 14. — Accortezza riguardo alla montura.

§ 109. Quanto a da fuggire l'ostentazione nel vestire, nel portamento, nell'accostatura del capo e delle spalle, obbligatoriamente e sulle caruze la massima galatea si nel vestirsi che nella persona.

§ 110. Nella gran montura, i militari devono fregiarsi sempre delle decorazioni e medaglie di cui siano insigniti, le quali saranno delle dimensioni l'ordinaria; quelli alla cui montura siano assegnati quale saranno i cardini ed il pennacchio se ne fregiarsi quando ne viene dato l'expresso ordine.

§ 111. I militari devono portare i baffi, la spagnola e i capelli corti; possono portare la barba ma non con l'intera barba.

§ 112. Il capo deve essere scoperto, ma sarà coperto nelle marce e nei giorni di cattivo tempo. Il berretto ed il berretto di falda si portano leggermente inclinati a destra, ed i cappelli girano a sinistra il mento indietro, dalla guancie, e tirati al vino, o sono tenuti nell'interno del cappello e copre la testa del berretto.

§ 113. Dalla cravatta non deve sporgere alcuna parte della camisia.

§ 114. La tunica, il cappotto e la giubba di sola voglia sono sempre essere abbigliata al collo ed abbottonata in tutta la loro lunghezza sul petto.

§ 115. I pantaloni sono sostituiti da una correggiola stretta ai fianchi, e devono col lembo inferiore coprire le cosce ed il collo del piede.

§ 116. Le scarpe saranno strette al collo del piede, ed assicurate dalla parte interna della gamba con un fasciuccio di corone.

§ 117. La calza combacerà perfettamente col dorso e planerà appena all'altezza delle spalle; attorno allo zaino, ed assicurata colla sua correggiola sarà collaudato il cappotto antivento, e piegato sul dorso.

§ 118. La testa a pane e la bo' caccia sono portate a tracolla, quella da destra a sinistra, e questa da sinistra a destra, ed appoggiate sull'anca nel modo che riesca meno increspo.

§ 119. La sciabola e baionetta a non sostituirla da un cinturino di balzo, assicurato con un fermaglio che deve rimanere sul dorso della persona e pensino da una borsa retrograda che non essere appoggiata sull'anca o sulla schiena.

§ 120. La giberna corretta dal cinturino vuol essere collocata dietro la reni all'altezza dei lombi, e circa cinque centimetri sotto la zaino, proporzionalmente però alla statuta del soldato.

§ 121. La spilla a ferme si assicura fissando l'anello della cintura al secondo bottone della tunica, ed al primo del cappotto o della giubba, e facendo entrare lo spillo per tutta la sua lunghezza nel terzo occhiello in modo che la calamita scorrà liberamente sul petto.

§ 122. La berretta del faccia non' essere tenuta ed assicurata alla maglietta di questo.

Art. 15. — Dei doveri di religione.

§ 123. Ogni militare deve obbedire i doveri della religione, e ripetere le altre credenze.

I comandanti di corpo si circano delle istruzioni religiose dei cappellani ed infondere nei soldati tutti sentimenti di cristiana sacralità.

§ 124. I corpi devono assistere al santo sacrificio della messa nelle domeniche, nelle altre feste di prezzo, nel giorno dei morti per i defunti del proprio corpo e in quello di S. Martino special patrono dei militari.

Nel tempo Pasquale i comandanti di corpo si concordano col cappellano, onde ogni militare abbia modo di prepararsi al S. Sacramento.

§ 125. Essi comandanti proveranno che anche i militari scelti abbiano modo di attendere alla pratica prescritta dal culto, cui appartengono, nei paesi dove esse hanno luogo, in quanto però lo consenta il servizio.

Gli ecclesiastici saranno dispensati dall'eserciziare alle funzioni puramente cattoliche, costituite le piace a le altre fazioni militari, cui sono comodati il servizio.

Ogni talune autorità inferiore richiede i colorati del proprio culto, i ministri di questo saranno avvisati ed esisterà scusa impediente.

Art. 16. — Ispese militari.

§ 126. In questa raccolta si vede a cosa luogo prescritte alcuna regole latte appunto e risparmio graziosamente la salute dei militari, e si vede faccio raccolto nella nota A, alcuna avvertenza riguardante allo stesso fine.

I comandanti di corpo non costituiscono di pressoché tranne tranne la lettera di tali avvertenze alla truppa nell'interno delle compagnie, e di raccomandare ogni cosa così la temperatura, la nettezza del corpo, e l'adempimento degli esercizi del clima e delle locande spirituali, i quali ultimamente spesso talmeno l'occasione di disgrazie, e sono causa di riso, di disordini ed anche d'insubordinazione, e perciò di qualunque inconveniente e perciò, condannando necessariamente ad una degredazione finita e mortale, e ad una vecchiaia anticipata, talora anche alla demenza ed alla stupidità, vedono ciò colui che vi si abbandona rendersi allo stato di poca e se stenti, ed alle loro famiglie.

Doveri speciali del soldato

Art. 17. — Suoi doveri in guerra.

§ 127. Il soldato deve, per questi da lui dipende, preoccupare sempre il bene del servizio, impiegando a tal fine tutte le sue ragionevoli abilità, senza riserva di aria o professione alcuna.

Addestrato alla sua condizione, egli deve adoperarsi con ogni cura per profilare delle varie scuse, circostanze ed esercizi militari. Profondere specialmente di profilare dalle circostanze di lettore e contaggio, ricevendo quelle che possono molto giovare al suo avvento, ed abituarsi a rendere più importanti servizi.

Art. 18. — Cura della propria salute.

§ 128. Ogni soldato è tenuto ad aver cura della propria salute, anche per conservarsi in stato di servizio indisturbato il Re e la Patria, e non perdere l'occasione di faci mare. A conservar la salute sono motif principali la nettezza e la temperanza.

§ 129. Venendo ad ammalare dovrà informare il caporale di squadra, o quello di settimana, gravanzando dal nulla colare per stabilire correttamente allo spedale.

Qualche all'ospedale egli stesso a dovere di ademone, potrà portare la sua legame al direttore dello spedale, a quell'uffiziale che si fosse d'esperienza, ed anche al suo comandante di compagnia quando si trova a ritirarla.

Art. 19. — Cura del sergente, delle armi, e delle infanterie.

§ 130. Il soldato deve necessariamente aver cura della sua divisa, delle armi, delle cartucce e di tutto il suo corredo, avvertendo al suo comandante cosa alcuna, di conservare sempre ogni cosa pulita, e in tale stato da potersene ad ogni bisogno valere, ed anche mettersi in marcia al giorno con il tutto, con tutto il suo bagaglio.

Se gli avvenga slacciare in qualche capo di vestire o di armamento, deve immediatamente riapprestarlo egli stesso, ed ore nel prima, farne fatto rapporto al caporale di squadra perché si provveda subito.

Art. 103. — Avvertenze speciali sulle armi e balestre.

- § 502. Per ben conservare le sue armi ed i vari pezzi di ferro e di ottone, il soldato si attenerà alle generali istruzioni per buon governo delle armi.
 § 503. Dovrà conoscere esattamente tutti i pezzi delle sue armi, la maniera di munirle e di rimuovere gli acciuffi, la sommissione e la venuta di ciascuno di essi.
 § 504. Avrà cura che gli arredi di balesteria siano sempre imbenestati, ad ammirati a dorere, secondo la loro qualità.

Art. 104. — Soldato comandato d'ordigno, o per ricevere dispacci e rapporti.

- § 505. Il soldato comandato d'ordigno prezzo qualche minorità avverrà i doveri specificati ai § 177.
 § 506. Il soldato comandato per ricevere dispacci e rapporti riceve da coloro che agli elieli, gli uffici, le istruzioni e le estrazioni ricevibili; non deve trattenersi a capriccio in luogo alcuno; provvedere non perdere le carte, e di preservarla dall'umidità.
 § 507. Dovendo ricevere una lettera ed un rapporto ad un suo superiore, prima di entrare era questi si metta, egli riporterà la carta fra la borchetta e la canna del fucile che dev'essere stata borchettata; si presenti nell'armi al braccio, e confermando a poca distanza presenti l'arma tenendola il braccio, acciuffato. Il superiore possa prendere la carta, e sta in quella posizione finché gli venga ordinato di ritirarsi, lasciò cognire rimettendo l'arma al braccio destro, e facendo fronte indietro.
 Quella non abbia il fucile, presenta il dispaccio colla mano sinistra, soltanto contemporaneamente colla destra, ed aspetta per rimetterlo che gli venga ordinato.

Art. 105. — Sui doveri quando di guardia.

- § 508. Il soldato di guardia deve ben farci espese dell'importanza del servizio affidatagli, e considerare che può alle volte dipendere da sua sentinella la salvezza di una troupe, ed anche di un'intera armata.
 § 509. Egli si presenterà colle sue armi e munizioni in perfetta stalo, e teglierà il fucile dal rastrelliere per andare in sentinella, si accerterà sempre di poterne colpire, occorreranno, senza ritardarla.
 § 510. Durante la guardia, non può per qualsiasi causa allontanarsi dal posto senza l'ordine e la permissione del comandante.

Art. 106. — Sui doveri quando di sentinella.

- § 511. La consegna del posto, è la comunicazione degli ordini ed avvertimenti relativi al medesimo dove farsi esattamente, ed in modo che abbiano solo a sentire coloro che è condotto in sentinella, ed il caporale di nata.
 § 512. Il soldato in sentinella deve assoluta ben conoscere la sua consegna, e se occorre, chiedere al capo-posto gli chiarimenti necessari ad eseguirne perfettamente.
 Egli le riterà attentamente ed essere in grado di ripeterle, pure esattamente, a quello da cui verrà riferita.
 § 513. Egli deve star esattamente ferma al suo posto a piedi-armi, e sempre colloccarsi in modo da abbattere collo sguardo quanto succede nel raggio della sua vigilanza, osservando continuamente i passanti, e tutto quello che può necessitare la sopravvivenza alla sua consegna.
 § 514. Oramai, per pericolo di rimaner preso dal gelo o dal calore, egli si metterà a passeggiare, non dovrà tuttavia mai perder d'occhio la consegna.
 § 515. In caso di estremo tempo può rifrirsi nel casello.
 § 516. Non deve ricevere da chiechesca cosa alcuna, né entrare con alcuna in discorso, ma indisturbare e contenendosi.
 § 517. Trattandosi insieme due sentinelle, non devono parlare fra di loro, né oltrepassarsi quando passeggiino.
 § 518. La sentinella in chiesa sta alla posizione di piedi-armi al posto assegnatole, e s'inginocchia quando le richiedono le funzioni.
 § 519. La sentinella non deve tollerare intorno al suo posto gridi, schiamazzi, affannamenti, e scatti di fuochi, di carri od altre, né permettere che si fumi o si faccia fuoco in altro modo presso di lei o presso cannoni, fucili, paglia, legno o magazzeni di munizioni.
 § 520. In nessun caso, ed in nessuna maniera, essa sopporterà né insolenze, né danni.
 § 521. Avvedendosi di un encoro di gente sospetta, deve gridare all'armi.
 § 522. La sentinella alle armi impedirà che non si avvicini alla bandiera, alle armi ed alle cose affidate alcuna persona, e negherà gli stessi uomini di guettaba, salvo quando debbono restare in sentinella, o la guardia debba prendere le armi, impedirà però a qualunque persona entrare alla guardia d'introdursi nel corpo di guardia, senza che ne abbia ottenuta la facoltà dal comandante d'ella medesima.
 § 523. La sentinella posta alla custodia di una casa, baracca, stanza ed edificio deve por monte a chi entra ed esce, specialmente quando è assente coloro per quale la guardia fu stabilita, e chiederanno il motivo secondo le circostanze.

- § 524. Qualora si manifesti un incendio, ed accada altra cosa importante, lo sentinella se non può avvertire il posto, ripercuote la sua arma, se occorre, anche per valigie.
 § 525. La sentinella ed operai di fortificazioni non permetterà che non venga coperto le palizzate e macelli, e le inferriate, e fare alcuno tentare di disegnare le opere, lo impedisce, e lo arresta, con le mani, o procurare di farla arretrare dalla cintura.
 § 526. Della ritirata alla veglia la sentinella non rende gli eserciti militari a nessuno, eccettuato per § 527. Sacchetti.
 § 527. Similmente in guerra, e nei posti in faccia al nemico, non rende conto alcuno senza occasione di tempo, né di persona, dovendo tutta la sua attenzione essere rivolta alla consegna che ha ricevuto.
 § 528. La sentinella è veduta ai posti assegnati, oltre al compito della maggior accortezza e vigilanza tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento di compagnie, e tutte quelle altre che verranno consigliate dalla circostanza, non avendo per causa tempo sufficiente di coperto in luoghi onde non possono troppo esattamente vedere, sentire o scoprire; e quando vengano collate doppie, non dovrà si sentire di qualche facilità, ed all'apparire del nemico far fuoco entrambe nello stesso tempo; ma una di esse deve sempre avere l'arma carica ed essere pronta al sostegno dell'altra.
 § 529. Il soldato in sentinella si asterrà insomma strettamente alla prescrizioni per la stabilità del Regolamento più servizio militare nelle divisioni e nelle piastre, che non sono contemplate in quest'articolo.

Art. 107. — Sotto le armi.

- § 530. Sotto le armi l'impossibilità ed il silenzio sono il primo dovere del militare; egli non deve profanare parola, né fare movimento, se non in seguito a comando militare.
 § 531. Senza l'autorità del suo superiore non può mai allontanarsi dal suo posto, né dai ranghi.

Art. 108. — Veri di caporali.

- § 532. Il soldato che esercita le funzioni di caporale deve saper mantenere l'ordine, e procurare che gli uomini momentaneamente al suo comando affidati si comportino esattamente, ed adempiano regolarmente ad dover loro, non dimenticando nel suo modo di comportarsi e di comandare, che questi gli devono, ed egli ha diritto di esigere piena valoriardinezza ed obbedienza a suoi ordini, i quali deve perciò impartir loro in modo dignitoso e convincente, guardandosi soprattutto dal provocare, con un disdicevole contegno, atto di insubordinazione o d'indisciplina.

Art. 109. — Istruzione del soldato.

- § 533. Il semplice soldato dev'essere regolarmente innanzitutto:
 1. Nel numero delle armi, nel tiro al bersaglio, nella scherma di baionette, nelle scuole di corazzieri, ed in tutte ciò che si riferisce allo studio di soldato e di pentito;
 2. Sul servizio di pezzi;
 3. Nel buon governo del fucile;
 4. Dov'essere necessarie, e per quanto possibile, praticamente istruito sul servizio degli armamenti, partigiani, regole d'accompagni, e ciò che riguarda le truppe in campagna;
 5. Si devono leggere e particolarmente spiegare ai soldati, per quanto gli riguarda, il codice penale militare, le leggi del reclutamento, delle pensioni di riposo e di riforma, e d'avanzamento e dell'amministrazione;
 6. Sulle regole d'igiene;
 7. Sulla cura che devono avere dei propri effetti e nel modo di vestiti, padelli ed affadellari;
 8. Nell'uso di certi di clinostatica del fucile si svilupperà nei soldati forza ed agilità;
 9. Si deve procurare, per quanto possibile, che i soldati imparino a guardare;
 10. I soldati tutti devono imparare a leggere, scrivere, e contare, e quelli che gli same, prosegue nelle scuole apteriori;
 11. Nell'interno delle compagnie si farà un'istruzione sul mestiere che i soldati devono conservare in pratica di superiori nelle varie sevizie di servizio ed anche facili di servizio, massime in luoghi pubblici.

Art. 110. — Della sentinella alla porta del Quartiere.

- § 534. La sentinella alla porta del quartiere sarà per consegna di tener agendo il passaggio, di fermare o infilzare al capo-posto od al sergente d'impresa le persone estrannee all'interno di intendenza, di stare attento al di giorno come di notte, a qualsiasi rambo straordinario udisse si nell'interno, che nelle vicinanze, per avvertire immediatamente il capo-posto.
 § 535. Questa non deve inviare anche stessa compagnia a tiranno di essa, ed individuo armato, senza preventivo avviso del comandante la guardia, il quale darà anche indicare l'ordine espresso dall'intervento di piedetto.
 § 536. Non deve permettere che alcun suo ufficiale, caporale o soldato esca dal quartiere in montura che non sia la prescritta, e senza che sia stato visto dal comandante della guardia o dal sergente d'impresa.
 A questo consiglio generale s'aggiungeranno quelle particolari richieste dai tempi, dai luoghi e dalle circostanze.

Delle truppe in marcia

Art. 235. Bandi da osservarsi.

- § 1284. È possibile di sfiancarsi dagli allungamenti del reggimento.
 • Chi manca ad una chiamata potrà essere denunciato desertore.
 • È vietata di exigere dai privati allunganti la banchetta minima cosa oltre quanto è consentito dai regolamenti.
 • È vietata altrui d'insultare, minacciare, reccare molestie, o fanno agli abitanti del paese, sia nella rabbia che nelle persone.
 • Nessuno potrà farci l'entrata nelle esterie o licenziate, oppure ostacoli a rimanersi nelle ore in cui debbono esser chiuse, né contrari debiti, od eccellari disordini.
 • Chiunque contraverrà ai presenti bandi, sarà punito con tutto il rigore dei vigili regolamenti.

Art. 239. — Contagio durante la marcia.

§ 1289. Il soldato non è obbligato al silenzio, ma gli è severamente proibito di schiamazzare; egli potrà prendere indifferentemente qualunque dei punti d'arma istituiti dal regolamento d'esercitazione.

§ 1301. Nessuno può attraversare da una parte all'altra della strada, arrestarsi o camminare pesto, sbraitare, togliersi la cravatta, appendere i sacchetti ad altro invito al facile, o farsi portare da altri la sua roba mancane per marocche.

§ 1302. Traversando abitati, o passando grandi arterie e simili luoghi, specialmente di notte, gli uffiziali radoppierranno di vigilietà perché nessuno si «scusi» o si «maccusa», ed, avvedendosi, vi porranno a tal fine un sollempnità di punziccia, e lo stesso faranno, se d'uso, alla fontana.

Nota A

AVVERTENZE IGIENICHE

(§ 205 del Regolamento)

I.

Vestimenti e indumenti.

- Le vestimente devono esser larghe e comode, senza che alcuna legaccia o compressione impacci il libero movimento dei muscoli ed il respiro dei sangue, quale evita lo spostamento dei ricami, e la formazione delle varici alle gambe.
- La copertura del capo non deve per le dimensioni adattata alla testa di chi la porta, e facile a tenere forma nella marcia ed esercitazioni, ma senza esercitare pressione alcuna.
- Similmente ne la tanica, ne la cintura del pantalone, ne il cinturino che sostiene la ciabatta e bacinella non vogliono essere troppo stretti ed esercitare pressione sulla rispettive parti del corpo, e soprattutto in giro al collo, sui spalle, sui fianchi ed ai reni.
- Si voglierà specialmente che i soldati non portino la ciarola troppo stretta principalmente nelle giornate di lungo servizio, di parate, o di marcia; che possa essere affatto quando rientrano in indore dalle esercitazioni, se la solgamma invece tempo ad almeno su la rientrante quando si trovino per mettersi a letto.
- La calzatura del soldato non deve essere ben addossata, né troppo larga cioè né troppo stretta, la prima ne espone i piedi al freddo ed all'umido e faticosa la marcia, la seconda gli dà dure levere marcia motivo di digiuli e di esercitazioni; predisponga allo doveroso (stivalino) ed ai calzini, poi quali molti succede sovviene in guerra e nelle lunghe marcie che possono entrare negli spodali. Non saranno infine mai troppo le care che si attengono sulla buona composizione e scelta dei calzari, riferendosi che il piede si allunga e si allarga aumentando, di modo che si debbono scegliere più larghi circa un mezzo pollice dei piedi in riposo.
- Quando le carpe si trovino innamappato d'acqua, procuri il soldato di farla asciugare all'aria e non al fuoco, rimbombando prima di fissa e di pagli, affinché l'acqua non le infierica; arrossi, si usagerà frequentemente con grasso.

II

Alimenti, bisogni corporali.

- Il soldato avrà di bere alternativamente caldo e freddo, e di rompere per trattato e volentieri coi denti corpi troppo aspri e duri, e di nutrirsi con agni e curadanti metallifici.
- Si dovrà evitare di mangiare e di ber troppo caldo, e di masticare sostanzie acide ed irritanti, come di fumar tabacco, quando non irritare gli organi digestivi e causare malattie della bocca e del ventricino.

- Il tempo necessario alla digestione è di due a cinque ore, apprendendo l'intervallo da un pasto all'altro deve essere per le meno di sei ore, se dovrà tra quelle dalla sera e del mattino successivo, nei tempi ordinari, esaurir uno spazio maggiore di 13 o 17 ore al più.
- Si deve assicurare ai bisogni corporali ogni volta se ne sente la necessità, al qual tempo i comandanti si troppa accorgeranno fatto nelle lunghe esercitazioni e nelle marce alcuni minuti di tempo; così pure il soldato prima di fare gli esercizi, di mettere la guardia, di sedere in scimmia e di montare a cavallo, avrà cura di soddisfarli.

III.

Cause rheumatiche.

- Le sprovviste respirazioni sono la causa principale delle malattie del soldato, lasciate invadere in indore e riscaldato da lunga marcia e da altra fatica, nell'effetto di sfiancarsi subito a tutto ad un tratto la vestimenta, di starsi ferma senza rimbambirsi od esporre alla corrente d'aria, di lavarsi con acqua fredda, tutto ciò lasciando che lo strappo a rapida ripresa della respirazione; invadendo col capo sudato pratica di asciugarsi bene bene, e quindi riacopriti prontamente col capo; o che berretto, specialmente se invaso all'aperto a spari aria fredda.
- Rispetto in tutto al' respirazione, carica invaduta dalla sete, non bovi mai berendo giacimenti, e proveti anche di rimbambir qualche minuto prima di bere segna. Unicamente, quando non possa farne a meno, a risciacquarsene la bocca senza indugietta, come altri passi, dunque il sudore, non ne berà in troppa quantità, né di troppo fredda, e si astenga poi sempre la tale circostanza d'immergersi il capo e i piedi nell'acqua fredda o di bagordare il collo ed il petto.
- Il militare che sull'individuazione dei piedi debbe guardarsi bene dopo qualche fatica dalle arrestando la traspirazione col lavarsi.

Se la corsa e le fatiche moderate conferiscono alla salute e sviluppano le forze, non avviene però il medesimo degli esercizi violenti che sogliono determinare abbondante sudore, dai quali perciò il soldato si dovrà astenere quando non siano necessari.

IV.

Morbi ed esercitazioni militari - Militari con feriti.

- Si conservano generalmente per le truppe in marcia le avvertenze divise al § 236 e seguenti del regolamento.
- La seta in viaggio può essere in parte mischiata, mettendone una foglia, un pezzo di carta od altra sostanza che valga a proteggere la secrezione della saliva ed evitare le facce.
- Nei calori estivi dopo gli esercizi, e le marce in tempo secco, nei quali il soldato trovasi rinvolti da brago ed indumento polverosi, giunto a destinazione deve nettarli gli occhi dalla polvere che vi si è introdotta o che può essere causa d'irritazione e d'oftalmia, col mezzo di leggere aspirazioni d'acqua, e sarà pur bene lasciar leggermente la faccia e la bocca.
- Al bivacco, nell'intervallo avvenendo ad un soldato di sentire i primi sintomi di congelazione, che sono il brusore, l'intorpidore, la limitata ed il freddo sociale delle parti, si strappieranno tutte le parti indurite con nera ed acqua fredda che è il miglior rimedio contro il gelo incipiente.
- Nel chiamare a vita un ammalato si avverrà di rimbambir gradatamente, a una volta l'estrema, e si esaggerà sul trasportare, come nello spogliario, la cui oscurità circoscrive per noi cogliere la frattura delle parti disconosciute. Essa si riconoscerà colla seta che a che direttiva piegheranno e ripiegheranno per gradi insensibili e successivi, gli si ceterà addosso dell'acqua fredda, quindi tiepida, ed in fine un po' più calda, tenendo però sputato il velo con acqua fredda; via fatto l'avversario in panzella societis, si riporrà in un letto non caldo, ed in una camera non riscaldata, e facendogli finimenti con vino ed acconci gli si applicheranno sulla regione del cuore dei guantini bagnati nell'acqua di riso, e una spilla caldissima, mentre il calore e la pieghevolezza delle parti riconosciute, si proverà di ristabilire la respirazione compromessa alternativamente ora la superficie del petto con una mano ed ora quella dell'addome coll'altra. Infine si faranno l'azione ed il movimento del cuore col masso di levante caldo ed aromatico, ed ora si estenderanno una foliera troppo forte, e le arterie rigurgitassero di sangue si passerà al calamo ed alle belli rinfrescanti.

CAPO IV.

Della disubbedienza, risalto, ammutinamento ed insubordinazione.

101. Qualunque risalto l'obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Essa sarà punito col carcere militare non minore di uno ani.

Qualora il risalto si obbedisse già fatto da chi è in servizio o in presenza di truppe riunite, potrà la pena escludere anche al minimo della reclusione militare.

I soldati richiamati non obbediscono all'ordine, se suspende l'esecuzione dell'ordine.

I richiamati dovranno presentarsi con uniforme superiore nei limiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

102. Sono considerati col di risulta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione del loro superiore, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini del loro capo.

Gli agenti principali saranno puniti dalla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

Se non vi fu contesto o se i colpevoli non ascendono al numero di quattro, si applicheranno loro secondo i casi la pena del risalto o obbedienza o di inobbedienza.

103. Collo stesso pena, diciannove giorni da uno a tre gradi, saranno puniti i militari che in numero di otto o più, abbandonando ad excessu o violenzia, rintrattano di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un superiore, senza pregiudizio della maggiore pena in cui fassero incerti per ecclesi o vittime che avessero commesso.

104. Sono considerati nel modo di ammutinamento i militari che fiori dei casi contemplati dall'articolo 102, in numero di quattro o più si rifiuteranno di erogare un ordine, o si osteneranno nel fare una domanda, o perger un rappresentante o leggente, tanto a voce che per iscritto e saranno puniti gli agenti principali nella reclusione militare estensibile a cinque anni, e gli altri coinvolti nella pena del carcere militare non minore di mesi sei estensibile al massimo.

L'ammutinatore che copra alla prima intimazione molti esenti da pena, quando però fosse stata sposta principale o non fra di essi, si paga sarà dal carcere militare non minore di mesi sei.

105. Qualunque militare che, trovandosi pressato ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui disponibili per impedirlo, sarà punito secondo la crisi del capo ed il di lui grado nella militare, col carcere militare, ovvero nella reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Inserirà nella stessa pena lo militare che quantunque non presente al fatto, non ne avrà informato l'autorità superiore appena che ne sarà avuto notizia.

106. Sarà punita di morte lo militare che in qualunque modo farà, in presenza del nemico, una consegna che abbia per oggetto la sicurezza dell'esercito, o di una piazza armata, o di altro posto militare, o quelli di parchi d'artiglieria, casse militari, taverne, foreste ed altri oggetti relativi al servizio.

Se talvista con tale reato non sarà stata compromessa la sicurezza dell'esercito, piazza o posto sovrallasciati od impedita qualche operazione militare, la pena sarà di tre a dieci anni di reclusione militare.

Se il reato o commesso fuori della presenza del nemico, o in tempo di pace, o con altre circostanze allestanti, la pena della reclusione militare potrà essere ridotta ad un anno ed anche al carcere militare non minore di mesi sei.

107. Il militare, che si renderà colpevole di via di fatto a mano armata verso una trincea o una vedetta, sarà punito secondo le circostanze ed il massimo della reclusione militare o con la morte. La stessa pena toccherà inoltre se la via di fatto siasi commessa da cinque o più militari brucche a mano non armata.

Se lo via di fatto siasi invece stato commesso da due a più militari a mano non armata, la pena sarà della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se da una sola persona a mano non armata, si applicherà la stessa pena da uno a cinque anni. Essa sarà pure applicata da uno a tre anni in caso di insulti con volti grossi o parole o di semplice resistenza.

108. I militari colpevoli d'altare o di resistenza alla forza armata, se in rivoluzione di tre o più a mano armata, saranno puniti dalla reclusione militare da tre a dieci anni; se a mano non armata da uno a tre anni.

Se l'altare o resistenza sono commessi da una o due persone a mano armata, la pena sarà del carcere militare non minore di un anno, o della reclusione militare da uno a tre anni; se sono invece commessi a mano non armata il punitivo sarà carcere militare da due a sei anni.

109. Nel casi previsti negli articoli precedenti si questo capo si farà sempre lungo allo maggior, pena in cui gli insultati saranno incusi qualora i fatti in quegli articoli contemplati costituiscano ultra più grave reato.

110. Il militare che per qualsivoglia motivo commetterà via di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel comando, incinererà nel reato di inobbedienza.

111. Si arresterà per via di fatto l'omicidio, omicidio mancato o tentato, e le ferite o percosse e maltrattamenti quantunque, seanche commessi senza armi, qualmente non qualiasi bestialità di oltraggio con armi.

112. Il militare colpevole di via di fatto contro un superiore in grado o nel comando, sarà punito di morte se il superiore è ufficiale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sottufficiale o caporale.

Non di meno se il sottufficiale o caporale è capo di posto o comandante di un distaccamento, drappello o pattuglia, la ditta pena non potrà essere minore di anni dieci.

Ora lo via di fatto contro un ufficiale o caporale facente commessa con premeditazione, prodi-
stione od aggredisca, saranno puniti di morte.

Se lo via di fatto a danno di un superiore di qualsivoglio grado imponeranno omicidio, sarà in-
ferta la pena della morte priva degradazione, mentre se non sarà imposta omicidio minore o tentato,
L'omicidio commesso in via o in forza di prevaricazione di uno per volontario, tranne le case
previste dall'allega dell'art. 120.

113. Se lo via di fatto facente commessa per molti militari estensibile alla milizia, e non fossero
stati incaricati da militare in servizio, e la pena non di troppo rientra, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Tuttavia se si ritorrà di escludere, il colpevole incaricato nella pena della morte, previa degra-
dazione spicata sia stato commesso in via o nell'impeto dell'ira in forza di prevaricazione, la ditta pena sarà diminuita da uno a due gradi, senza pregiudizio delle alterne diminuzioni prescritte nel caso del già citato ultimo dell'art. 120.

La circostanza della stessa non potrà allegarsi a favore di chi l'avesse protetto.

114. Nel caso previsto dall'articolo precedente lo fatto e le percosse subite per cui segna la
morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi sono aggregate all'omicidio e punite confe-
zioni corrispondenti.

Se la morte dell'offeso seguita oltre i quaranta giorni non sia accreditata per la stessa natura delle
ferite o percosse, dopo circa trentanove, la pena sarà diminuita di uno o due gradi.

115. Nel tempo di guerra si applicherà il disposto dell'art. 216.

116. Nelle disposizioni del presente Codice, non si parla di fatti la cui stessa interruzione armi,
pettiva grande o minore a mano armata, sono come si sono temporaneo o in armi propria o le
incapaci.

Sono armi proprie quelle da fatto ed altre la cui destinazione principale ed esclusiva è la difesa
propria o l'altro uomo.

Sono considerate armi dalla legge, e dicono imprese, tutti gli strumenti, armiili o corpi in-
dustriali, e perfettamente o sommariamente, o qualsivoglio altro oggetto, agguantato se ne lascia uso per
adibire o per utilizzarlo.

117. La prudenza si ricorda questa con circoscrizione il omicidio, ed in qualunque modo esso
tratti nella incidenza così che lo fatto ed omicidio siano, e che non vi sia motivo di diffondere
dell'omicidio e dell'altro fatto.

La prudenza rimanda nel disegno fornito prima dell'elenco, di attenere ad una persona
determinata ed anche indeterminata che sarà trovata od incontrata, qualunque sia tale disegno fosse
disponibile da qualche circostanza o da qualche condizione.

L'appoggio consiste ad applicare per maggiori a minor tempo in una ed in diversi luoghi una
pena pesante per accidente, sia per escludere contro di essa altri di violenza.

118. Il militare che, in ferita, o per causa di ferita, se in presenza di troppo rientra, si
troverà colpevole d'insulto o minaccia la penale, giusta ed in alto modo qualunque incita ed in-
spira al suo superiore a un'azione o a un'azione a capirsi, colla stessa pena da uno a cinque anni.

119. Qualora i militari colpiti o minacciati avranno avuto cause alluso e diramata alla milizia, e
non fossero stati accompagnati da circosta della circostanza indicata nel precedente articolo, la pena
saranno diminuite da uno a tre gradi.

120. Allorche gli insulti o minacce di cui nel già citato precedente saranno fatti in seguito dalla
persona infissa, ma in presenza di minaccia, e allorche si applicherà in stessa pena diminuita di
tre gradi, se il superiore era ufficiale, quando invece il superiore fosse sottufficiale o caporale, si
applicheranno penne disciplinari.

121. Vi sarà resa l'indennizzazione anche se il superiore non rivolgesse la ditta del suo grado
al punto del minaccioso reato, perché sia stato dell'offensore riconosciuto.

122. Il militare che per intento umiliare o volgarmente si alto corso qualunque incita ed in-
spira gli altri impone una minaccia di un male determinato o indebolito di fatto o non farà un qualcosa
alla dipendenza dello di tal minaccia, invierà nella pena di cui all'art. 120.

123. Non si avrà l'indennizzazione nei casi previsti dagli articoli 812, 813 e 814 del Codice penale
comune (1).

I reati contemplati dagli articoli 804 e 807 dello stesso Codice (2) saranno puniti col carcere
militare non minore di anni sei estensibile ai anni cinque di reclusione militare.

(1) Codice penale comune, articoli

(2) Non vi è reso questo l'omicidio, le ferite e le percosse sono credute dalla legge e comuni-
cate dall'autorità militare.

(3) Non vi è reso questo l'omicidio, le ferite e le percosse sono considerate dalla autorità mi-
litare di legittima difesa di se stessa e di altri, ed anche del potere in atto di violenza attestato.

(4) Non compieva un'azione di umiliazione alcuna di legittima difesa e due ragioni:

1. Se l'umiliazione, le ferite, e percosse alcuna aveva luogo intorno di respingere di male triste-
la multa, la riforma di scuola, o scavi e di porto di servizio in casa e nell'opere pubbliche effettua-
te nelle loro dipendenze;

2. Se hanno avuto luogo nell'atto della infamia contro gli autori di fatti e di cattivooglio scegli-
uti con violenza.

(5) Codice penale comune, articoli

(6) La pena capitale per l'omicidio volgarissimo sarà diminuita nei seguenti casi:

Se è stato commesso dal militare sulla persona dell'altro consanguineo o del complice o d'estremo-

zio l'istante in cui il superiore lo facesse militare;

Se è stato commesso dal generale o nella loro casa sulla persona della figlia e del complice e
d'estremo nell'istante che si rappresentasse su scopo di adularlo gravante.

126. L'ubbidienza del caporale, quantunque non sia solita ad ubbidirsi, e la provocazione da lui fatta per parte del superiore, non importaranno mai diminuzione di pena per reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

Quando però la provocazione costituirà un resto a termini degli articoli 154, 161 e 164 del presente Codice, la pena dovrà essere diminuita da uno a tre gradi.

CAPO V.

Della diserzione.

127. Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalla sua senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte, previa la degradazione.

128. L'assenza dal corpo cui appartiene, per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, di un sott'ufficiale, caporale o soldato, importa di pieno diritto il resto di diserzione; potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiarare disertore dopo 24 ore di assenza.

In caso di provvisorio accanimento o di marcia, per la riprofilazione o conservazione dell'ordine, sarà in facoltà del comandante del corpo di pronunciare disertore, qualora non abbia risposto ad una chiamata.

In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.

Sarà pure immediatamente considerata come disertore il comandante, che si sia evaso dal carcere militare o dalla reclusione militare.

129. Il sott'ufficiale, caporale o soldato che dovrà recarsi al suo corpo o rientrare, essendo terminato il suo congedo o licenza, o trasferitosi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statuto prescritto, sarà considerato disertore.

130. La diserzione all'interno sarà punita col minimo della reclusione militare.

131. La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni;

1. Nel caso di recidiva nello stesso resto;

2. Se il disertore era di servizio armato;

3. Se la diserzione fu commessa con raffuta o rifornimenti, oppure se fu commessa scalando le mura di una fortificazione;

4. Se fu commessa portando il cappotto o pastrano.

132. La stessa pena sarà d'anni tra esemplare a sette;

1. Nel caso di due o più recidive nello stesso resto di diserzione;

2. Se il disertore era di seminella o capo di posto;

3. Se avrà aperto ai armi da fuoco od abbiato un cavallo.

133. Se la diserzione è commessa da sott'uffiziali o caporali, o da chi sia scontando una delle penne di cui nei numeri 2 e 3 dell'art. 4, o da un recidivo a termini dell'art. 49, la pena della diserzione semplice potrà ascendere fino a due anni.

Sarà inflitta la stessa pena ai soldati che avessero disertato da un corpo disciplinario e di punizione.

134. Allorché la diserzione contemplata negli articoli 131 e 132 sia accompagnata da due o più fra le circostanze nei medesimi enunciate, sarà inflitta la pena in quella proporzione che a mezzo degli stessi articoli si ravviserà, secondo le circostanze, metà; essa sarà inoltre accresciuta di un anno.

Lo stesso avrà luogo per la diserzione prevista dall'art. precedente ove in essa concorra una o più delle circostanze medesime.

135. La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita colla reclusione militare da tre a cinque anni.

Qualora concorrano in tale diserzione una o più delle circostanze enumerate negli articoli precedenti, la pena sarà secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze medesime da cinque anni a quindici.

136. Allorché un militare sarà reo di diserzione all'estero in passo amico o neutrale, sia essa semplice od accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti, espresse nei precedenti articoli, sarà punita coll'aumentare di un grado la pena che secondo le diverse del caso sarebbe stata pronunciata in conformità degli articoli medesimi, con che non si ecceda mai il massimo della pena prescritta.

137. Sarà considerato disertore all'estero, a terminali dell'art. precedente, il militare che colpevole dell'assenza, la quale costituisce la diserzione, verrà inoltre passati i confini dello Stato, avendo che, trovandosi in passo estero, amico o neutrale, col suo corpo, se ne renderà assente oltre il termine di ventiquattr'ore.

138. La diserzione commessa di cospirazione fra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita secondo i casi in conformità delle disposizioni contenute in questo capo coll'aumento di un grado se in tempo di pace, e coll'aumento di tre gradi in tempo di guerra, con che però non si ecceda il massimo della pena da infliggere.

Nel caso sovra enunciati l'omicidio sarà punito col carcere, che non potrà essere minore di sei anni.

139. L'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, e per eccesso nell'esercizio della forza pubblica, è punito col carcere che non sarà però minore di sei anni.

Colla stessa pena è punito l'omicidio che per eccesso nella difesa sia commesso di giorno nell'atto di respingere lo svolgimento o la rottura di reattivi, morti, parti, forniture di una casa o di un appartamento abitato o di luoghi dipendenti da abitazione.

Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito colla reclusione militare per anni 15; se in tempo di guerra, colla pena della morte; previa la degradazione.

140. Il militare che avrà provocato, consigliato o favorito la diserzione sarà punito colla stessa pena del disertore.

Qualora la diserzione fosse accompagnata da circostanze aggravanti, sarà pure inflitto a chi l'avrà provocata, consigliata o favorita il relativo aumento di pena, purché il concorso di quella circostanza si fosse da lui previsto o potuto prevedere.

141. Il militare che disertere, riportando o dopo aver altriimenti consumati denari, di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il corpo, o lo Stato, ovvero verso il suo caporale, incenerrà nella pena della reclusione ordinaria; ed ora la somma asportata o consumata superi le lire cinquanta, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

Se invece una tal somma sia inferiore a lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da due a tre anni.

142. Se la diserzione contemplata nell'articolo precedente sarà accompagnata con una o più delle circostanze aggravanti previste in questo capo, la pena della reclusione militare non sarà mai minore di anni quattro, e potrà secondo i casi essere estesa fino ad anni otto.

Qualora della reclusione ordinaria non sarà mai minore d'anni cinque, e quanto ai lavori forzati sarà sempre maggiore di anni dieci.

143. Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pieno diritto incorsa, il militare assente si presenterà ad una autorità qualsiasi dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si trovasse realmente nel modo e nei termini che gli fossero dall'autorità autorità prescritti, andrà assento dalla pena della diserzione, e potrà inoltre essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

CAPO VI.

Della subversione.

144. Il militare che con promesse, doni, artifici o in qualsivoglia altro modo alto a persuaderlo avrà istigato o tentato di indurre militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, incenerrà nel resto di subversione.

145. Il subversore sarà considerato e punito come reo di tentativo, qualora la subversione non abbia avuto effetto per mancanza di accettazione.

Qualora vi sia stata accettazione, il colpevole sarà considerato come mandato, e punito secondo la diversità dei casi, a terminali degli articoli 21, 27 e 28.

CAPO VIII.

Dagli atti di violenza commessi in occasione d'allaggio militare o nell'esecuzione di un ordine o di una consegna.

146. Il militare che costriggerà l'allagatore a degli più di uni che gli è dovuto, sarà punito col carcere militare, salvo la pena maggiore in caso d'altri speciali reati.

147. Il militare che nell'esecuzione d'un ordine o d'una consegna commetterà senza autorizzazione o autorito, rito di fatto contro qualsiasi persona, incenerrà, secondo la diversa gravità di esso, nella pena stabilita dall'art. 154.

Se lo rito di fatto non avrà causata lesion, si potrà discendere a penzionali disciplinari.

148. Il militare che chiamato ad impedire o reprimere un pubblico scandalo, sarà esservi astretto da necessità far uso delle sue armi, ed ordinare ai suoi subordinati di farne uso prima che siano state fatte tre intimazioni, sarà punito con la morte se vi furono omicidio o ferite previdose dall'articolo 229, ovvero se più di cinque persone arrivarono riportato forte contemplato negli art. 229 e 230, o se la di lui provocazione fu causa di resistenza o ristola che abbia arrecato alcuno dei danni sopra indicati.

Fatti di questi casi il colpevole sarà sottoposto alla pena della reclusione militare da cinque anni a quindici.

Questa pena potrà, se vi saranno circostanze attenuanti, essere diminuita da uno a due gradi per militare che in quella faccina non avesse il comando.

CAPO IX.

Delle ferite e percosse tra militari.

149. Le ferite o percosse in causa tra soldati o militari di grado eguale, che non abbiano causata una malitia od incapacità di servizio oltre il giorno trenta, e non siano state fatte con coltello, con arma da fuoco, o di genere proibito, saranno punito col carcere militare astenibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

150. Le ferite e percosse, di cui nel precedente articolo, quattro fra giorni cinque, come pure semplici ingiurie ed offese fra militari di grado eguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo

saranno punite con pena disciplinare dai rispettivi loro comandanti, i quali provvederanno pure costruzionemente per il risarcimento dei danni.

Se il fatto seguito tra militari appartenenti a corpi diversi, provvederà l'autore superiore minore dei fatti.

Nella stessa conformità si punta, se la parte lesa ne fa richiesta, provvedere in ordine alla ferita o percosse subite li più ciuppi, come pure alle spoglie seguite ed essere rimesso da militari, cedendo in manie, a causa di presunte estorsioni alla vittima.

CAPO X.

Della guillotina volontaria.

108. Il sott'ufficiale, caposquadra o soldato che per ostilità o pigrizia o per indispettimento ministeriale procurarsi sarà diventato incapace di proteggere nel militare servizio, sarà penito dalla reclusione, ridotta da tre a cinque anni.

In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque ed entassabile al minimo dei lavori forzati.

CAPO XII.

Del patto.

109. Il militare che ostensamente faciliterebbe in qualsiasi modo che possa arrecare danno al servizio od amministrazione militare, o a persone appartenenti alla milizia per esse concorrenti effetta qualsiasi, ad altri nella stessa guisa respecti, coglii resultati dal militare servizio, atti di procedura criminale, documenti, regolari, libri, buoni, nella posta, conti e simili, ruoli di cassa, di ristoro, via riguardo di uscita degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, dei cavalli, che delle giornate, rispetto all'edifici non presenti, né alla successiva consumazione dei ristori, dei festeggi e di altre cose simil, sarà penito dalla reclusione ordinaria.

CAPO XVI.

Delle condanne, pene ed alienazioni qualsiasi d'oggetti militari.

110. Il sott'ufficiale, caposquadra o soldato che avrà venduto, fatto scambiare, dato in prezzo, donato, premiato ed alienato in qualsiasi alle molte oggetti di vestiario e di equipaggiamento, non i valori in cui era permesso la vendita, incamererà nella pena del tutto militare estendibile a sei anni.

La stessa pena sarà inflitta al militare che tenesse inseribili alcuni degli oggetti avanti descritti, senza tollerarne le ricette del comandante del corso di compagno per la prima volta i componenti dei quali contraddicendo a simili pose disciplinari, qualora il ricatto dell'oggetto e degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.

111. In caso di relicità nella stessa reato, ovvero se il sott'ufficiale, caposquadra o soldato verranno, nei modi stanti menzionati, alienato oggetti di armamento, munizioni da guerra, il patrimonio, il reparto, gli effetti di biederia od altri di spettanza della Stato e del corpo ai quali stanno, saranno puniti nel stesso militare, estendibile alla reclusione ordinaria per anni due.

Questa ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stata in qualsiasi modo alienata un cavallo.

CAPO XVII.

Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebita.

112. Il furto commesso da militari a pregiudizio di altri militari in caserma o in qualsiasi altro luogo non abbiale stanza, banchi macchine, ecc. qualora ed essere militare non minore di mesi quattro e col minimo della reclusione militare.

113. Se il valore della cosa derubata ecceda le lire cinquanta sarà inflitta la reclusione militare da dieci anni a cinque.

114. Il furto ovunque commesso dal soldato di confidenza verso il superiore cui è addetto, e il furto commesso mediante rapina, scalata o chiavi false, o quello di cosa il cui valore superi le lire cinquanta, saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

115. Il furto commesso da militari a danno del pubblico erario o delle amministrazioni o dei corpi militari nei luoghi indicati dall'art. 112, o negli arsenali e in qualsiasi officina o magazzino destinati anche momentaneamente ad uso militare, sarà punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se il valore dell'cosa rubata ecceda le lire dieci e più, o sia stato commesso mediante rapina, scalata o chiavi false, il colpevole incaverà nella pena della reclusione ordinaria non minore di anni sette, estendibile ai minimi dei lavori forzati.

116. Qualora, nel caso previsti dai due precedenti articoli, commettesse due o più delle circostanze in essi raccomandate, la pena sarebbe aumentata di un grado.

117. I conflitti per feriti dai tribunali ordinari o militari a pena che non gli escludano dal militare servizio, passaranno, dopo averlo sentito, in un corso disciplinare.

Al servizio prestato in tale corso non sarà applicabile il disposto dell'art. 112 della legge 29 marzo 1851 sul reclutamento dell'esercito.

118. I fatti contemplati dall'art. 129, le truffe non accompagnate da reato di falso, e le appropriazioni indebita, commesse da militari a pregiudizio di altri militari, del pubblico erario, delle amministrazioni e dei corpi militari, e le non fatte consegna di oggetti smarriti, infine, a nome di un famoso giudizio, essere puniti disciplinariamente, sempre quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque.

In questi casi si provvederà sommariamente per il risarcimento dei danni.

119. Nella stessa conformità si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagne e di entassabili commessi a danno di persona estranea alla milizia e non eccedenti il detto valore di lire cinque, se la parte lesa ne farà istanza.

CAPO XVIII.

Del distruttamento di edifici, opere ed oggetti militari.

120. Il militare che avrà volontariamente distrutto, guastato edifici ed opere militari, magazzini ed altre proprietà ad uso dell'esercito, sarà punito dalla reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

121. Il militare che volontariamente avrà sborciato o distrutta in qualsiasi modo registri, minuti ed atti originali amministrativi e giudiziari dell'antico militare, incorrerà nella pena dall'articolo precedente stabilita.

122. La stessa pena saranno applicata al militare che volontariamente distruggerà o guasterà armi, munizioni di guerra o da bocca, effetti di caserme, di vestiaria, di allestimento o qualsiasi altra cosa appartenente ai corpi ad amministrazione militare, ovvero ne ferirà o danneggerà cavalli.

123. Se nei resti previsti nei tre precedenti articoli il danno eccederà le lire cinquanta, la detta pena sarà minore di anni cinque;

Se il danno sarà inferiore inferiore di lire cinquanta, essa non potrà eccedere gli anni due.

124. Allorché i fatti contemplati sui precedenti articoli saranno occorsi per imprudenza o negligenza, o per omissione di osservanza dei regolamenti militari, la pena sarà graduata secondo le indicate circostanze a partire dal exerto militare sino ad anni due di reclusione militare.

CAPO XIX.

Disposizioni relative alle armi militari.

125. Il militare che avrà pubblicamente portato assiso, distintivo di grado militare o accademico che non gli appartengono, sarà penito col carcere militare.

Parte 2^a Libro 2.

Disposizioni relative al tempo di guerra.

CAPO II.

Dell'incendio, devastazione, omicidio, ferite, pestilenza, e dei reati contro le pubbliche autorità.

126. Colui che senza un ordine esplicito, e senza essere stretto dalla necessità di difendersi, avrà volontariamente, anziché in paese strane, applicato il fuoco ad una casa o ad altro edificio, sarà penito di morte, priva la degradazione; nondimeno se la casa od edificio non saranno abitati, o il consumo arreccato non sarà di grave importanza, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate al caso di incendio di nidi, baracche, magazzini, e di qualsiasi altra opera di difesa o di deposito delle provviste si da guerra che da bocca.

231. Nella stessa pena incorrerà colui che nel suo contemplarsi nell'articolo precedente distruggerà o quisterà, in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati, alcuni degli oggetti contemplati nell'articolo precedente, o strade ferrate, acquedotti, ponti od altre opere importanti di pubblica utilità per cui ne possa venire danno all'esercito, ad una parte di esso ed alla Stato.

Ora il guasto o la distruzione non abbiano recato il danno sopraferito, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Questa pena sarà pura applicata a colui che abbiano dettati o guasti monumenti a la totalità od anche una parte d'oggetti d'istruzione od arti esistenti in pubbliche od in private collezioni, in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati.

Tuttavia se il danno è di lieve importanza, o può facilmente ripararsi, si applicherà al colpevole la pena della reclusione militare da uno a dieci anni.

232. L'omicidio volontario è punito col lavori forzati a vita.

L'omicidio con premeditazione, proddizione ed accusa sarà punito colla morte, previa degradazione.

Questa pena verrà pura inflitta nel caso di partecipio, d'infanticidio, di veneficio, e quando l'omicidio è seguito senza causa e per solo impulo di una brutale malvagità, se è commesso per altri mandato sia con mercato, sia gratuitamente, o nello scopo di preparare, facilitare o commettere un'altra reato possibile con pena maggiore di anni tra di reclusione militare, ed un reato di furto, o di favorire la fuga, o di assicurare l'imputatio degli autori o complici degli stessi reati.

233. L'omicidio commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione sarà punito col lavori forzati da dieci a vent'anni.

234. Se la provocazione fu fatta con percosse o con minacce a mano armata, con violenze o con insulti riguardo all'indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate, si applicherà la pena della reclusione militare estensibile ad anni dieci; si potrà anche discendere al carcere militare non minore di sei mesi.

235. L'omicidio commesso per eccesso nella propria difesa, o nell'esercizio della forza pubblica sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro, estensibile secondo le circostanze ad anni due di reclusione militare.

236. Le ferite e le percosse per cui seguì la morte entro i cinque giorni immediatamente successivi, o che entro di un tal termine siano giudicate causa di morte, e che nel termine di giorni quaranta e prima che sia pronunciata sentenza definitiva, abbiano recata la morte di chi fu percosso o ferito, saranno punite colla pena dell'omicidio rispettivamente avanti stabilito.

237. Le ferite e le percosse volontarie, che portano seco il pericolo della vita, o la perdita di un occhio, o di un qualche membro, l'inabilità al militare servizio, ed al lavoro abituale, saranno punite colla reclusione militare da cinque a vent'anni.

Quando per effetto di detto ferito o percosso la persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista o l'uso assoluto delle braccia o delle zampe, la detta pena non sarà minore d'anni dieci.

238. Allorché le ferite e le percosse volontarie avranno prodotto cattura di ossa ed in una coscia, od in un braccio, od in altra parte principale del corpo, o che avranno fatto perdere l'uso assoluto di un occhio, o di qualche membro, o porteranno deabilitazione permanente di qualche parte del corpo medesimo, o che renderanno deformo l'aspetto, il colpevole sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni.

239. Se nei casi previsti nell'articolo 239 vi sarà premeditazione, proddizione ed accusa, si applicherà la pena dei lavori forzati a tempo non minore d'anni quindici; nei casi invece contemplati nell'articolo precedente e incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore d'anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati.

240. Qualora le ferite o le percosse di cui negli articoli 239 e 240 siano state commesse in ritra o nell'impeto dell'ira o in seguito a provocazione, la pena sarà della reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

241. Qualora le ferite o le percosse volontarie non portino le conseguenze previste dagli articoli 239 e 240, saranno punite colla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni tre.

Se vi sarà stata premeditazione, proddizione ed accusa, s'infierisce la detta pena da due anni a sette. Concorrendo invece le circostanze attenuanti accennate nell'art. 242, la pena sarà del carcere militare, e potrà etiandosi discendersi a pene disciplinari a termine dell'art. 129.

242. Colui che in rissa sparassero o scatenassero armi da fuoco per ostentare, ancorché non segna ferita, saranno puniti colla reclusione militare non minore di anni due, estensibile agli anni cinque.

243. Se in una rissa inserita fra più persone resta qualcuno ucciso o ferito o percosso, a termine dell'articolo 243, discenderà di quelli che hanno recato una ferita mortale e reo di omicidio; ma se tanto in detto caso, che in quelli previsti dagli articoli 239 e 240 non si conoscere il preciso autore della ferita o percosso, o se la morte o il danno forse stenti prodotti dal complesso di più ferite o percosse, tutti quelli che hanno portato la morte sul colpito ed ucciso, e che si sono recati in altro modo colpevoli nell'effetto dell'omicidio, ferimento o percosso, saranno puniti colla reclusione militare, ed anche col carcere militare, avendo riguardo alla qualità delle ferite causate, alla qualità delle armi delle quali si è fatta uso, ed alla parte più o meno all'iva presa nella rissa.

244. Le ferite o percosse volontarie commesse per eccesso nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica saranno punite col carcere militare.

245. Non vi è reato, quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima, dalla necessità attuale di legittima difesa.

246. Saranno rei di ribellione alla giustizia i militari che tanto nello Stato, come in paese estero, usassero violenze di qualunque specie contro le autorità giudiziarie od amministrative qualunque, od i loro agenti, sia per impedire l'esecuzione d'una legge, od un ordine qualunque di una potestà legittima ivi esistente, sia per ottenerne qualunque provvedimento che non fosse superiormente comandato.

247. La ribellione sarà commessa in riunione di 10 o più persone, la detta pena non sarà minore di anni tre, e potrà estendersi a dieci.

Si farà sempre luogo alle maggiori pene nelle quali i colperibili facessero risparmio per le circostanze di quel fatto incorsi o per altri speciali reati.

CAPO III.

Della rapina, del rapazzo, e degli atti di furto, contra natura.

250. Il colpevole di stupro violento sarà punito col lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori forzati a vita, secondo le circostanze del luogo e della qualità della persona.

Lo stupro si considera sempre violento.

1. Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

2. Quando la persona di cui si abbia traxi per malitia, per alterazione di mente, o per altre cause accidentali facili di riconoscere, o ne sia stata artificialmente privata.

Se lo stupro si committerà sopra una minor di anni dodici, o di complicità con un altro, o mediante feriti o parentesi, potrà essere inflitta la pena di morte priva degradazione; questa pena sarà sempre applicata se il colpevole avrà raggiunto la morte della stuprata; anche in questo caso sarà obbligato il disposto dell'art. 226.

251. Il ratio violento di una donna sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

252. Il ratio violento delle persone minori degli anni qualificati sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette.

253. La pena sarà dei lavori forzati a tempo con il ratio regula in un chilo di moneta.

254. I reati di libidino contro donne commessi con violenza, conformemente all'articolo 250, saranno puniti secondo i casi con le penne nello stesso articolo prescritte.

Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo o siasi sporta querela, si applicherà secondo i casi la pena della reclusione ordinaria, o quella d'anni dieci di lavori forzati.

CAPO IV.

Della rapina, del roubaggio, delle imposizioni e prestazioni arbitrarie, della borsa, del furto, della truffa e frodi.

255. Il colpevole di rapinazione, o di rapina di danari e di altri, sarà punito colla pena di morte priva degradazione.

Tuttavia, se il reato è stato commesso da una sola persona senza minaccia nella vita a mano armata, ovvero senza ferita, percosse o maltrattamenti, la pena sarà diminuita da uno a quattro gradi.

256. Il roubaggio è probabile; il militare che lo avrà ordinato, o che sarà creduto se ne fosse reso colpevole, sarà punito colla morte.

257. Giurato avrà spiegato un militare ad altro individuo che sia addetto all'esercito, al no corpo di esercito od al loro seguito, oppure un prigioniero di guerra, i quali troveranno feriti, sarà punito secondo le circostanze colla morte priva degradazione, o col ferri e percosse a vita e tempi.

258. Il militare che, senza autorizzazione e senza necessità, anche in paese nemico, farà imposizioni di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede le fatighe fatte, sarà punito colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque.

Il reato fu commesso con minaccia o violenza; la pena non sarà mai inferiore d'anni cinque, e potrà estendersi ad anni dieci, ed il colpevole sarà inoltre multato alla pena maggiore in cui sarà inserito per fatti più gravi che avranno accompagnato lo stesso reato.

Se il reato fu commesso per lucro personale, sarà punito colla pena stabilita per il roubaggio.

259. Il colpevole di borsa sarà punito col carcere militare o sottoposto a quelle altre penne che fossero stabilite con buoni particolari.

260. Se in occasione del reato di borsa si commetteranno violenze o maltrattamenti, o la pena sarà della reclusione militare o per anni cinque estensibile ad anni sette se il colpevole è militare, o 10 anni senza pregiudizio delle penne incerte per altri maggiori reati.

261. Il furto presrito dall'art. 259 sarà punito secondo i casi, o con la pena nello stesso articolo stabilita, o con quella degli articoli 250 e 251 in qualunque luogo ed a danno di qualunque persona sia stato commesso, oltre l'aumento di pena prescritto col'art. 259.

Il furto di cui nell'art. 261 sarà punito colla pena in essa stabilita, col l'annetto di un grado.

262. I reati di truffa, appropriazioni indebita od abusi di confidenza saranno puniti con la reclusione militare da uno a due anni.

Se il danno exigibile da tali reati eccederà le lire cinquemila, la pena sarà della reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà pura inflitta se la truffa, le appropriazioni indebita e l'abuso di confidenza saranno accompagnati dal reato di falso.

CAPO V.

Della falsa testimonianza e della subdersione di testimoni.

263. Colui che si renderà colpevole di falsa testimonianza nelle cause di competenza dei Tribunali militari per reati importanti la pena di morte, dei lavori forzati o della reclusione ordinaria, se sarà deposta la falso dell'imputato sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette estensibile ai lavori forzati per anni dieci.

Se avrà deposto in aggravo sarà punito col lavori forzati a tempo.

264. Ora però l'accusato sia stato condannato a pena maggiore dei lavori forzati a tempo, il testimonio


che ha falsamente deposto fa aggravare dell'accusato sarà punito nella stessa pena inflitta a quest'ultimo, qualunque fosse quella della maria, che in quanto si falso testimonio dovrà sempre eseguirsi priva degli gradi.

Qualora la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimonio sarebbe quella di uno o due gradi.

Art. 228. Il colpevole di falsa testimonianza relativa ai reati di competenza dei Tribunali militari imbarcati pena minore di quelle accennate nell'art. 226, sia te ferme che contro all'imputato, sarà punito dalla recazione ordinaria.

Art. 229. I testimoni che nelle cause subdette riuscissero di dire la verità sovra fatti del quali risultasse essere informati, saranno riguardati come occultatori della verità e puniti col carcere militare estensibile alla recazione militare da uno a tre anni.

Art. 230. Alla pena stabilita nei precedenti articoli soggiusteranno i recazionari, istigatori ed altri compliciti nei reati sopravvenienti coll' aumento di un grado, qualora siasi stata promessa di denaro, o di qualsiasi altra cosa, ovvero siasi stato abuso di autorità, siasi usato inganno o fatto violenza.



REGOLAMENTO PENALE PARTICOLARE

in data 6 febbraio 1821

pel Corpo dei Cacciatori Franchi.

Art. 1. Chiunque abbandonerà il posto, a cui fosse comandato di servizio, sarà punito con la bastonata da 20 a 50 colpi. In caso di recidiva, o circostanze aggravanti, il numero sarà di 60 ad 80.

Art. 2. Le mancanze reiterate alle differenti chiamate ai turni di fatica, od all'esercizio, saranno punite con 20 a 40 bastonate.

Art. 3. La disobbedienza preceduta da avvertimenti o detenzione alla sala di disciplina, verrà punita secondo le circostanze con 50 ad 80 colpi, usandosi tutta la severità permessa da quest'articolo qualora la disobbedienza sarà accompagnata da risposte od osservazioni ai superiori, quand'anche questi avessero ecceduto od errato nel comandare.

Art. 4. Qualora il colpevole oltre all'aver disubbedito si fosse permesso d'ingiurare un suo superiore, o di sparare di lui, la pena sarà di 80 a 100 bastonate da riceversi in due giorni consecutivi.

Art. 5. La stessa pena sarà applicata nel caso di disobbedienza combinata, o di discorsi tendenti a provocare l'insubordinazione.

Art. 6. L'autore di gridà, o di discorsi sediziosi, andrà soggetto a 100 sino a 120 bastonate in due volte, con un giorno di riposo intermedio sempre però che il comandante del Corpo non giudichi piuttosto conveniente di sottoporlo a formale giudizio.

Art. 7. Il colpevole di tentata, o provocata diserzione, qualora non debba andar soggetto ad un Consiglio di guerra, né essere rimesso all'uditore, sarà punito di 80 a 100 bastonate.

Qualora egli fosse di servizio, o sia stato sorpreso provveduto di fumi, o a di lui carico concorrono altre circostanze aggravanti, la pena sarà quella portata dall'art. 6.

Art. 8. Qualora si tratti di semplice ladronaggio di pane od altre cose commestibili, o potabili, ovvero di abuso dei fondi d'ordinario, e di simili mancanze appartenenti a peculato, o truffa, la pena sarà di 50 a 80 bastonate, secondo le circostanze, la recidività e la condotta del reo.

Art. 9. Colui che venderà, o darà in pegno un effetto qualunque registrato sui libri della compagnia, sia esso provveduto dal Governo, oppure somministrato sui di lui fondi, o sulla massa di lingerie, e calzatura, andrà soggetto alla bastonata da 30 a 40 colpi, i quali saranno raddoppiati in caso di recidiva.

Art. 10. Occorrendo mancanze di effetti nelle camere ne saranno mallevoli, e punibili anche corporalmente, secondo i casi, le guardie delle stesse camere, a

cui apparteneva di vegliare; e qualora avessero abbandonato il loro posto od avessero sostituito un altro a loro vece, andranno soggetti alla pena di 50 a 60 bastonate.

Art. 11.* Colui che ricuserà di pagare i cibi, o le bevande, che si sarà fatta somministrare, in osterie, campane, ed altri simili luoghi, verrà punito di 50 a 50 colpi.

Art. 12.* Colui che essendosi dato all'ebrietà non si sarà corretto ad onta dei mezzi ordinari di disciplina, verrà sottoposto a 40 sino a 60 bastonate: questo numero potrà essere portato sino a 100 qualora lo stesso uomo avesse già commesso qualche eccesso, esendo in istato di ubriachezza, nel Corpo, od altrove, e fosse solito di sentire dall'abuso del vino eccitamento al mal fare.

Art. 13.* Chiunque avrà insultato o minacciato un biorgheze qualunque verrà punito di 25 a 50 bastonate.

Art. 14.* Chiunque insulterà una sentinella, userà, o tenterà di usare violenza contro di essa, sarà condannato a 10 sino a 60 bastonate che potranno essere portate anche a 100 in caso di recidiva.

Art. 15.* Colui che senza essere provocato avrà violentemente percosso un suo compagno, riceverà 25 a 50 bastonate.

Art. 16.* Si punirà di 30 a 80 bastonate colui che senza grave motivo avrà provocato disputa seguita da fatti violenti con un militare d'altro Corpo.

Art. 17.* Andrà pure soggetto a 30 sino 40 bastonate colui che fingesse malattie, od incomodi, per dispensarsi dal servizio, ostinandosi contro gli avvisi che gli si daranno.

Art. 18.* Li mancamenti non preveduti dagli articoli precedenti potranno solamente dar luogo alla pena della bastonata; in caso di ostinata frequenza, che abbia renduto inutile l'uso dei castighi ordinari, in questo caso il numero dei colpi sarà di 20 a 30 per la prima volta, e potrà essere raddoppiato in caso di recidiva.

SUPPLEMENTO

Lettera Ministeriale 11 settembre 1822

Gli individui che si faranno licito di giuocare a ginocchi proibiti soggiaceranno alle seguenti correzioni:

1.^a Quindici giorni di crottone a pane ed acqua, eccettuazione la domenica e giovedì.

2.^a Per la seconda volta si raddoppierà simil punizione, coll'aggiungervi il castigo dei ceppi.

3.^a In caso d'ulterior recidiva, la pena di 30 in 39 colpi di bastone secondo il minore o maggior grado d'incudotta del colpevole.

COMPOSIZIONE DEL CORREDO DEI SOTT UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI a carico della Massa individuale di Deconto.

1. Tunica	1. Borsa
1. Cappotto	1. Rocchetto guarnito di filo di vario colore e agghi
1. Giubbba di fatica	1. Ditali
1. Pantalonidi panno (con coreggia)	1. Forbici
1. Kepi (compito con nappa e foderò)	1. Cucchiajo
1. Berretto	1. Pettine
3. Camicie	1. Pettinetta
2. Scarpe (paia)	3. Spazzette
1. Pantaloni di tela cruda	1. Specchietto
2. Mutande (paia)	1. Scatoletta pel nero da scarpe
1. Uose di cuoio (paia)	1. Lustrino
1. Farsetti a maglia	1. Rasojo (facoltativo)
2. Fazzoletti da naso	1. Tasca a pane
2. Guanti (paia)	1. Zaino
1. Asciugamani	
1. Cravatta	
1. Gavetta	
1. Libretto di deconto	
1. Boraccia con coreggia	
1. Tazza di latta	

Borsa
Borsa compita

INSTRUZIONE
PEI SOTT'UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI
circa al corredo ed al loro conto di massa

- § 1.* È proibito a Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati di far qualche alterazione, ritaglio o mutazione qualunque di forma ai vari capi di militare corredo loro distribuiti.
- Similmente essi non possono vendere, lacerare o gettare qualsiasi oggetto, benchè usatissimo ed inservibile, prima di averne ottenuta la facoltà dal proprio Comandante della Compagnia.
- § 2.* Tutti gli oggetti somministrati agli uomini alle spese della loro Massa di Deconto, sono di esclusiva loro proprietà, e seco li portano passando dall'una all'altra Compagnia, venendo congedati dal servizio, ed altrimenti cessando di far parte della Compagnia o del Corpo cui appartengono.
- § 3.* Le armi, gli oggetti vari di bufalo e corame, e di bardatura pei cavalli, perduti o smarriti sono surrogati alle spese degli uomini, a carico dei quali si ascrivono pure i deterioramenti di tutti gli ora detti oggetti ogni volta che si riconoscono procedere dalla loro poca cura nel conservarli.
- § 4.* Gli oggetti distribuiti agli uomini o le somme pagate ai medesimi, o per conto loro debbono costantemente descriversi sul Libretto alla presenza dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati nel momento stesso in cui si eseguisce la distribuzione, od il pagamento.
- § 5.* Egli è rigorosamente proibito di ritirare dagli uomini i Libretti per regolare i loro conti, dovendosi ciò sempre eseguire alla presenza dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, i quali, sotto qualsivoglia pretesto, non debbono mai andar privi del Libretto.
- § 6.* Allorchè un uomo cessa di appartenere alla Compagnia per qualsiasi motivo, il suo conto di Massa dev'essere assestato dal Comandante della Compagnia, e soscritto nel Libro-mastro e nel Libretto.
- § 7.* In quanto ai presenti, il conto trimestrale sarà assestato sul Libretto dal Comandante della Compagnia alla presenza dei Sott'Ufficiali, Caporali, e Soldati, il quale ne certifica la rimanenza colla sua firma, ed alla fine d'ogni semestre poi il Comandante del Reggimento ed un Ufficiale superiore da lui delegato passa la rassegna del deconto ed appone in tale occorrenza la sua firma sul Libro-mastro e sul Libretto.
- § 8.* Quanto agli uomini assenti dalla Compagnia all'ultimo di del trimestre il conto di massa sarà assestato sul Libro-mastro all'epoca della chiusa trimestrale dei conti del trimestre stesso, mentre per gli uomini in licenza, al-

l'ospedale, in distaccamento, o comandati per breve tempo si dovrà al loro ritorno alla Compagnia aggiustare di conformità il loro Libretto. (*)

§ 2.* Ove avvenga che un Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato smarrisca, o comunque perda il proprio Libretto, il medesimo deve tosto renderne avviso per la via gerarchica il Comandante della Compagnia. Sarà quindi cura di questi di somministrargli un nuovo Libretto sul quale, prima di rimetterglielo, sarà inserito il conto sua corrente comincianto dal di primo del trimestre in corso, cioè del trimestre in cui gli sia segnalato lo smarrimento dell'altro Libretto. Il detto conto sarà sottoscritto dal Comandante di Compagnia indicandovi inoltre la data che s'intenderà essere quella della rimessione del nuovo Libretto.

In questo caso il Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato è in obbligo di riferirsi al conto di massa descritto al Libro-mastro esistente presso la Compagnia.

§ 10.* Ogni individuo deve sapere a memoria, e renderne ragione al superiore che ne lo interpellera, la situazione del suo credito e debito verso la propria massa all'epoca dell'ultimo trimestre stato assestato dal Capitano non solamente, ma dovrà sapergli inoltre dire gli effetti che avrà ricevuto dopo tale epoca, e le partite che vogliono essergli accreditate, sia per somme versate volontariamente o per deconto o per altro motivo.

§ 11.* Il Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato, che trascurasse questa cura del proprio conto e che non sappia rispondere alle questioni che gli saranno fatte dai superiori della propria Compagnia o del Corpo e dagli Ufficiali Generali, sarà, secondo la circostanza, rimproverato severamente, od anche punito, come dovrà pure essere punito quando smarrisca il proprio Libretto.

(*) Per l'autorizzazione dei Libretti appartenenti agli Individui della Compagnia Sott'Ufficiali Veterani addetti ai Comandi Militari ed altri speciali incarichi, per quelli dei Veterani d'Artiglieria e del Genio, comandati fuori dalla stessa del proprio Corpo, nonché per quelli degli uomini comunitati temporaneamente presso le Scuole Militari di Fanteria e di Cavalleria, degli individui della Compagnie Infermieri addetti agli Sjtabili Militari, dei Soldati di confidanza degli Ufficiali destinati a far da Capi di Stato Maggiore presso le Divisioni Militari, si applicano le norme espresse nel § 2a della Note in data 1 Agosto 1822, iniziate a pagina 233, e appunti del Giornale Militare parte 2a.

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
1866	Avuto dalla 1 ^a Legione dei Carabinieri Reali col credito	229.390	*
15 Giugno	Un Beretto di cuoio	2.900	
	Una Doraccia *	~ 100	
	Un Cappotto di Panno	32.725	
	Una Coreggia per Bucaccia	~ 600	
	Cravatta da Collo	~ 900	
	Una Cravatta da Giacchetta	~ 170	
	Un paio di stivali indumento	~ 30	
	Un cappellino per leppij	~ 170	
	Una fodera per leppij	1.350	
	Un Gattello di Latta	~ 450	
	Un leppij guanto	~ 012	
	Un libretto di Deconto	~ 600	
	Una Stoppina	~ 350	
	Un paio di scarpe	~ 300	
	Una scatola per monete	~ 090	
	Una Tunica	26.150	
	Un paio di pantaloni di panno	8 ..	
	Un paio di cuoio	~ 80	
	di riportare;	220.390	87.257

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
1866	Riporto	229.390	87.257
22 Giugno	Un Panciotto di Lana	1.300
23	Imbocco di una fibra italiana	200
27	Per un Stampato a Siena	500
29 Maggio	Per M° 48 Giornate di Deconto		
	M° 100 l'una importare d ..	7.802	
	Totali	237.192	89.427
	Deduci	89.257
	1 ^a Aprile Rimane in credito al	147.935
	Il Capitano		
	Rimane		
	20 Aprile Per un stampato di Liciniano ..		100
30 Giugno	Per M° 48 Giornate di Deconto		
	M° 100 l'una importare ..	14.276
	Deduci	100
	1 ^a Aprile Rimane in credito al	161.935
	Il capitano ..		
	Il maggiore Gante Comandante ..		

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
1866.	Riporto S.	161 945	
1 Agosto	Per ecco onore di maria	" " 81 "	
11 Sett.	Per un Stampato di picco-		
	Saliccia	" " 100	
	Per R. Gornata di Deconto a		
11 Sett.	M° 166 L'una imposta no	13 944	
	Totali	175 291 81 100	
	Deduci	81 100	

1866^{re} Rimane in credito L
Il Capitano
Blinco.
B

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
1866	Riporto	94 291	
10 Sett.	Una Mutanda	" " 3 300	
	Un Paje Pantano da rima	" " 16 350	
11 Sett.	Un Stampato di Licenzadonna	" " 500	
21 Sett.	Per R. Gornate di Deconto a M° 166 l'una imposta	19. 284	
	Totali	106 535 20 550	
	Deduci	20 550 " "	
1867	1 Giugno Rimane in credito L Il Capitano Blinco B	86 025 ..	
	Visto il Maggior Generale Comandante		
31 Marzo	Per R. G. 185. da conto al 11/6 12 448 ..		
1 Aprile	Rimane in credito L Il Capitano Blinco B	98 975 ..	

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
1867	Riporto	98 9/5	
19 Aprile	Per un Stampato di banca ordinaria	"	
28 Maggio	Una Giubba di Cela	" .. 500	
	Un paio Pantaloni simili	" .. 4 400	
30 Giugno	Per il 21 Giornate di Riconto	"	
	M. Il 11 166 l'una impostone	10 126 ..	
	<u>Totali</u>	109 099 9/50	
	<u>Deducesi</u>	9 700	

1 luglio Rimane in credito al
 • Il Capitano
 Roma.
 Visto il Maggior Generale Comandante
 J. Andolfi
 L.C.

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
1867	Riporto	99 339	
31 Agosto	Per il 31 Giornate di De- conto a Mill 166 l'una	5 116	
31	Per uno Stampato di Brugado	" .. 1 ..	
	600 lire con fomenni		
	Coltasi 104 185 1 ..		
	Deducesi 1		
1° Agosto	Congedato col credito di	103 483 ..	
	Lire Cento e Mille e cinque- quattrocentottanta cinque		

Il Capitano.
 Roma.

Visto il Maggior Generale Comandante

più
 36 35
 324.

~~CONTO APERTO~~

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
	Better		
5°, 60			Baxios
\$			£ 6
			\$ 11 15

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO			
DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO			
DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO			
DATE	MOTIVI DEGL' INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO			
DATE	MOTIVI DEGL' INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO			
DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO			
DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO			
DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO			
DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

OGGETTI VARI DISTRIBUITI DI		
INDICAZIONE	NUMERO	DATA
		DISTRIBUZIONE
Anni { Fucili con baionetta Sciabola con fodero	1	20 Giugno 1866

Oggetti di bufalo { Cinturino con lacci Giberna Cinghia da fucile	1	20 Giugno 1866
---	---	----------------

PROPRIETA' DEL GOVERNO

INDICAZIONE	NUMERO	DATA	DELLA	ANNOTAZIONI
			DISTRIBUZIONE	RESTITUZIONE

RISULTAMENTO DELLE

SEMESTRI

TENORE DELLE RICLAMAZIONI FATTE

BASSEGNE SEMESTRALI

SEMESTRI

TENORE DELLE DECISIONI DATE DALL'UFFICIALE SUPERIORE
CHE PASSAVA LA BASSEGA

QUADRO delle infermità sofferte dal

prescritto dalla Circolare Ministeriale 22 dicembre 1865 n° 5288.

DATA		giornate di permanenza	Indicazione dell'Ospedale o Infermeria	GENERE DI MALATTIA e generi di licenza di convalescenza od altro
dell' Entrata	dell' Uscita			

SAVONA

Tipografia della Reclusione Militare

DATA		giornale di permanenza	Indicazione dell'ospedale o all'Infermeria	GENERE DI MALATTIA e giorni di licenza di convalescenza od altro
dell' Entrata	dell' Uscita			

DATA		giornale di permanenza	Indicazione dell'ospedale o all'Infermeria	GENERE DI MALATTIA e giorni di licenza di convalescenza od altro
dell' Entrata	dell' Uscita			

DATA		giornate di permanenza	Indicazione dell'Ospedale o Infermeria	GENERE DI MALATTIA e generi di licenza di convalescenza od altro
dell' Entrata	dell' Uscita			

